



180amici L'Aquila ETS - OdV

Sede legale: via On. G. Saragat 10, 67100 L'Aquila
Sedi operative: ex O.P. Collemaggio, 67100 L'Aquila
via Monte Velino c/o ex ATER, 67100 L'Aquila
tel. 327 4181827 - 366 1990081

ADERISCE:
UNASAM - Unione Nazionale delle
Associazioni per la Salute Mentale
ESPRI - Emergenze Sociali
Psicologiche Ricerca Intervento
Cittadinanzattiva

C.F. 93047830661

l.aquila180amici@gmail.com
180amici@csvaqpec.it

IBAN IT67S0538703601000000165363

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"180AMICI L'AQUILA ETS - ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito, ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, l'Ente di Terzo Settore denominato "180amici L'Aquila ETS - OdV, Associazione di cittadini per la tutela della salute mentale". In aggiunta alla denominazione completa su specificata, ci si può riferire semplicemente con la dicitura "180amici L'Aquila ETS - OdV".

L'Associazione ha sede in L'Aquila, in via On. Giuseppe Saragat n°10, presso la Casa dell'Associazionismo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei seguenti settori di attività con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a. interventi e servizi sociali;
- c. prestazioni socio-sanitarie;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- q. alloggio sociale e attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali;
- u. erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Scopo principale dell'Associazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in relazione al loro stato di disagio mentale: l'Associazione si prefigge pertanto di

agire per il riconoscimento dei diritti e dei bisogni di persone con disagio mentale e delle loro famiglie e per favorire la tutela e la promozione della salute mentale comunitaria. Per farlo, si avvale, principalmente, di attività di volontariato consistenti in interventi di assistenza sociale e sociosanitaria rivolti a persone con disagio mentale e/o patologia psichica e/o disabilità psichica grave ad alta priorità e nel coinvolgimento dei cittadini e delle reti sociali primarie e secondarie, per contrastare lo stigma ed il pregiudizio nei confronti del malessere mentale.

L'Associazione intende agire a beneficio di tutta la collettività, in particolare favorendo la conoscenza, il confronto e lo scambio di esperienze tra le persone con disagio mentale, i loro familiari e la cittadinanza. Allo scopo si impegna a dare vita a iniziative concrete, soprattutto di tipo culturale e sociale, in particolare in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e gli Enti Locali, promuovendo progetti volti all'inserimento sociale delle persone con fragilità.

L'Associazione si impegna nella promozione ed attuazione di progetti di Servizio Civile Universale, nella formazione di tirocinanti provenienti da diversi programmi (tirocini retribuiti e non) e in conseguenza delle varie convenzioni, anche con l'Università degli Studi dell'Aquila, e nell'accoglienza di persone in messa alla prova.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

Tali attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

È consentita l'attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività

associative di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - I SOCI

Il numero di Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Ai Soci viene assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle relative modalità operative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Qualsiasi limitazione o temporaneità della partecipazione alla vita associativa è espressamente esclusa. Per gli associati maggiori d'età è garantito il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

I volontari associati sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questo deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni all'interessato. L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Organo di Amministrazione stesso.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso o per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione.

L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso (di almeno due annualità, nonostante la contestazione e i solleciti da parte dell'Organo di Amministrazione) o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. Qualora un associato si renda irreperibile e non partecipi alla vita associativa, l'Organo di Amministrazione può decretarne il "decadimento" dalla qualifica di Socio. L'espulsione/decadimento sono deliberati dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi

membri, e comunicati mediante lettera o posta elettronica al Socio interessato. Contro i suddetti provvedimenti il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria e, in caso di decadimento, il Socio potrà essere riammesso facendo nuovamente domanda e versando la quota associativa dell'anno in corso.

La perdita per qualsiasi caso della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- a. partecipare all'Assemblea, con diritto di voto purché in regola con il pagamento delle quote associative;
- b. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c. esaminare i libri sociali;
- d. essere informati sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento e parteciparvi;
- e. frequentare i locali dell'Associazione;
- f. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- g. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative;
- i. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- j. prendere visione dei bilanci.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili. Hanno, altresì, l'obbligo di mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e sono caldamente invitati a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (eventuale).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso scritto presso la sede legale dell'Associazione stessa e contatto telefonico e/o tramite posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Organo di Amministrazione.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. Anche agli associati che siano enti del terzo settore è attribuito un voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i..

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (massimo tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.. Può essere previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi/decaduti ed esprimersi sulla reiezione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Am

- g. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- h. indirizzare le attività dell'Associazione;
- i. proporre modifiche ai regolamenti interni dell'Associazione ed, eventualmente, il loro inserimento.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- a. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 3 ore e le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno.

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per tre giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri (esclusivamente Soci dell'Associazione).

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci: in tal caso, l'Organo di Amministrazione rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti: in tal caso, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. In particolare, all'Organo di Amministrazione spetta di:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. sottoporre il bilancio d'esercizio all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- e. deliberare sull'entità della quota associativa annuale;
- f. deliberare sul regolamento interno ed eventuali variazioni.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi tramite posta elettronica almeno 8 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta in unica convocazione.

La riunione dell'Organo di Amministrazione è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. È convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura di un Segretario verbalizzante nominato dal Presidente a inizio seduta e da loro sottoscritti, vengono conservati agli atti.

ART. 9 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE, PRESIDENTE ONORARIO

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente è rieleggibile per un massimo di 3 mandati consecutivi.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica.

Il Tesoriere predispone il bilancio d'esercizio, supervisiona la gestione dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché la conservazione della documentazione relativa, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Al termine del/dei mandato/i, un Presidente diventa Presidente Onorario: la carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente in carica. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Organo di Amministrazione senza diritto di voto.

Ferma restando la presenza di un unico Rappresentante Legale alla data dell'approvazione del presente statuto, si prevede la facoltà di inserire una rappresentanza molteplice in caso di necessità dietro delibera dell'Organo di Amministrazione e approvazione dell'Assemblea.

ART. 10 – ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i..

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i..

L'organo di revisione è nominato dall'Assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. raccolte fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali (rif. art. 6 del D. Lgs. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di

am

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 13 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta all'Associazione, entro un massimo di 30 giorni sarà concesso all'associato interessato di visionare e consultare (senza riprodurre in alcun modo) la documentazione, restando all'interno della sede legale dove i registri sono depositati e alla presenza di un membro dell'Organo di Amministrazione.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

In data 15/11/2022 alle ore 18:00, in seconda convocazione, presso la Casa del Volontariato, si è svolta l'Assemblea Ordinaria dei Soci 180amici L'Aquila ETS – OdV, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. adeguamento statuto per trasmigrazione al RUNTS;
2. varie ed eventuali.

Come da convocazione, l'Assemblea si è svolta in modalità mista: in presenza e online, su piattaforma Google Meet con regolare link fornito ai Soci prima dell'inizio della stessa.

Sono presenti 18 Soci di persona, 6 Soci online e 6 Soci per delega (per un totale di 30 Soci).

Assume la presidenza della riunione, in base alla disposizione statutaria, la Presidente Antonella Maria Mancusi. La Presidente prende atto della regolarità della convocazione e constata e fa constatare ai presenti la validità dell'Assemblea Ordinaria in quanto, da Statuto, essa è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. La Presidente chiama ad assolvere alla funzione di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Alessandro Sirolli, Vicepresidente, che accetta.

La Presidente apre i lavori assembleari e si passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

1. La Presidente dà lettura della nota ricevuta dall'Ufficio Terzo Settore della Regione Abruzzo, Prot.n. 0323834/22 del 06/09/2022, allegata al presente verbale. Nella nota si evidenzia la seguente criticità: la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa circoscrivendo ai soli soci maggiorenni il diritto decisionale e di voto. Con l'inibizione di voto ai minori nell'assemblea dei soci viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21,23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di Promozione Sociale art. 35, comma 2). Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex lege per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale (Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228). Pertanto **l'Assemblea delibera all'unanimità di modificare gli Artt. 5 e 7 dello Statuto come segue:**
 - i. "Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto in caso di maggiore età" [...] (Art.5) DIVENTA "Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto purché in regola con il pagamento delle quote associative";
 - ii. [...] "Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative" [...] (Art.7) DIVENTA "Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative"

2. Si passa alla trattazione delle varie ed eventuali. OMISSIS

Non rilevando altri argomenti da discutere, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci alle ore 19:30.

L'Aquila, 15 novembre 2022

Il Segretario

Alessandro Sirolli

Totale €

ESENTE

Registrazione in data

514

Esattili €

ESENTE

La Presidente

Antonella M. Mancusi